

<b>DELIBERAZIONE N. 548 DEL 26/06/2025</b>	
<b>OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI</b>	
Esercizi/o e conto . Centri/o di costo . - <b>Importo presente Atto: € .</b> - <b>Importo esercizio corrente: € .</b> Budget - <b>Assegnato: € -</b> - <b>Utilizzato: € --</b> - <b>Residuo: € -</b> Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: <b>Giovanna Evangelista</b>	<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>  <b>UOC Affari Generali</b>  Il Dirigente Responsabile  <b>Massimiliano Gerli</b>    Responsabile del Procedimento  <b>Simona Bartolucci</b>  L'Estensore  <b>Anna Maria Pollioni</b>  Proposta n° DL-578-2025
<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b>  Positivo  Data 24/06/2025  IL DIRETTORE SANITARIO f.f. <b>Costanza Cavuto</b>	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>  Positivo  Data 24/06/2025  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <b>Massimo Armitari</b>
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. <b>Giovanni Blandino</b> data 13/06/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG <b>Maria Concetta Fagnoli</b> data 23/06/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONVENZIONE IFO-TOR VERGATA PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI.	

***Il Dirigente della UOC Affari Generali***

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;

Visto il Regolamento Aziendale relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 338 del 17.04.2024;

Premesso che, con nota prot. IFO n. 6988 del 09.05.2025, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha chiesto agli IFO di procedere ad una nuova stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocini teorico pratici, già stipulata con atto deliberativo n. 389 del 12.05.2022 e scaduta il 06.06.2025;

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della L. 196/1997, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;

che il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, emanato, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, dal Ministero del Lavoro e della Presidenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati;

Considerato che il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Atteso che per ciascun tirocinante, l'Università in accordo con gli IFO, sulla base della Convenzione allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predispone un Progetto Formativo;

che il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;

che l'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso gli IFO, sarà svolta con l'assistenza di un tutor degli Istituti e di un tutor dell'Università;

Visto il parere favorevole della Direzione Strategica espresso in data 15.05.2025, agli atti della UOC proponente;

Ritenuto di poter stipulare la Convenzione tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per lo svolgimento di tirocini teorico pratici;

Dato atto che la Convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

### **Propone**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la Convenzione tra gli I.F.O. e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per lo svolgimento di tirocini teorico pratici, secondo l'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che la suddetta Convenzione avrà la durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione della stessa.

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Dirigente della UOC Affari Generali**

**Massimiliano Gerli**

## Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

## Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“STIPULA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA GLI IFO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI”* e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Livio De Angelis**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Università degli Studi di Roma Tor Vergata  
Imposta di bollo assolta con modalità virtuale  
Agenzia delle Entrate  
Autorizzazione n. 87893/02/08/1999

## **CONVENZIONE QUADRO PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI**

### **TRA**

**Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in prosieguo denominata “Università”, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Cracovia 50, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Nathan Levialdi Ghiron, nato a Napoli il 19/02/1968, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Cracovia 50, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21.07.1999 e 26.07.1999;

### **E**

**Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO**, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 - CAP 00144, C. F. 02153140583, P.I. 01033011006, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Livio De Angelis d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”;

### **PREMESSO**

-che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;

-che il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1996, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati;

-che i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - Oggetto**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” (c.d. “pacchetto Treu”), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98 - n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto

ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

#### **ART. 2 – Limiti numerici**

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

#### **ART. 3 - Modalità di formalizzazione**

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

#### **ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro**

L'Ateneo si impegna a fornire la formazione prevista dal D.Lgs.81/08 (4 ore formazione generale o 12 ore formazione specifica per specializzazione area sanitaria) con relativo certificato di formazione oltre al giudizio medico di idoneità, in corso di validità, rilasciato da parte di un medico del lavoro.

Gli IFO si impegnano a formare i tirocinanti sui rischi specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/08 ove necessario.

Il tutor degli Istituti avrà l'obbligo di informare/formare il tirocinante sull'organizzazione e sui Regolamenti vigenti presso gli IFO.

#### **ART. 5 – Garanzie assicurative**

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti presso gli IFO.

Durante la sua permanenza presso le strutture degli IFO, il tirocinante sarà assicurato a cura dell'Ateneo contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli IFO provvedono, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, salvo casi di dolo.

#### **ART. 6 – Clausola di riservatezza**

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

#### **ART. 7 - Trattamento dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR, e nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente atto.

Ai fini della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione, l'Ateneo ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante.

L'Ateneo fornirà al tirocinante l'informativa denominata "*Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata o presso enti pubblici/aziende ospitanti*", consultabile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://utov.it/s/privacy>. In particolare su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall'Università al Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione, IFO è Titolare autonomo, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, dei dati personali del tirocinante e fornirà le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

IFO, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui al presente atto, si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del D. lgs. n. 101/2018 ("Codice della Privacy").

Seguono i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

• Per l'Università:

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e-mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [rettore@pec.uniroma2.it](mailto:rettore@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC: [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it)

• Per IFO:

Titolare del Trattamento: Istituti Fisioterapici Ospedalieri, e-mail [dirgen@ifo.it](mailto:dirgen@ifo.it); PEC [protocollo@cert.ifo.it](mailto:protocollo@cert.ifo.it), con sede legale in via Elio Chianesi 53, 00144, Roma (RM). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@scudoprivacysrl.com](mailto:dpo@scudoprivacysrl.com) PEC: [scudoprivacy@legalmail.it](mailto:scudoprivacy@legalmail.it)

## **ART. 7 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 4 e potrà essere rinnovata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Università prima della data di scadenza.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

## **ART. 8 - Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo (<http://web.uniroma2.it/>) quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i

rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico adottato dalla controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti - sono parte integrante della presente convenzione.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **ART. 9 – Dichiarazione delle parti e foro competente**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/1999.

Il presente atto sarà registrato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.

#### **PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**

**Il Rettore (Prof. Nathan Levialedi Ghiron) .....**

#### **PER GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

**Il Direttore Generale (Dott. Livio De Angelis) .....**